

Il Jobs Act: la nuova Aspi

A cura di
Livia Ricciardi

Dipartimento lavoro formazione contrattazione



CISL
La Cisl Unisce

www.cisl.it


La Naspi nel sistema ammortizzatori sociali/politiche attive

La delega relativa agli ammortizzatori sociali è composta di due parti:

- Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (cig e cds / fondi bilat.solid.)
- Ammortizzatori in caso di disoccupazione (Aspi ► Naspi)

Essa è strettamente collegata alla delega relativa ai servizi per l'impiego

Da agosto 2014 è operativo l'intervento restrittivo sugli ammortizzatori in deroga, destinati a sparire dal 2017




Dunque una valutazione più compiuta sarà possibile quando avremo il quadro complessivo sia delle tutele monetarie che delle tutele in chiave di riqualificazione / ricollocazione

La Naspi e i problemi di finanziamento del sistema ammortizzatori sociali

ANNO 2013 (mln di euro)	Spesa per prestazioni	Spesa per contr.figur.	Contributi incassati	Saldo
Cigo	1132	788	2670	750
Cigs	1952	1550	1070	-2432
Cigd	786	540	29	-1297
Ind.mobilità	1915	1390	575	-2730
Aspi	2725	2431	3978	-1178
MiniAspi	1447	1036	-	-2483
Tratt. Disoccupaz.	4554	1346	700	-5200

Fonte: elab. su Rapporto annuale Inps 2013



La legge di stabilità 2015 ha stanziato per l'attuazione del Jobs Act 2,2 mld per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2 mld dal 2017


La nuova Aspi

Operativa dal
1 maggio
2015



Ambito di applicazione


- ✓ La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), sostituirà, unificandole, le prestazioni di ASpl e miniASpl introdotte dalla legge n. 92/2012
- ✓ Beneficiari saranno i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, fatte salve le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici introdotta dalla legge n.92/2012
- ✓ La NASpl non riguarderà gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali continuerà a trovare applicazione il regime specifico di cui alla legge n. 247/07.



L'ambito di applicazione rimane invariato rispetto ad Aspi e miniAspi, fatta salva l'estensione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, per i quali viene introdotta la DIS-COLL

Requisiti soggettivi

- ✓ stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000
- ✓ almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- ✓ almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi precedenti.




I requisiti soggettivi sono fortemente migliorativi (e calcolati su 4 anni). infatti per avere diritto alla attuale Aspi il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente, e per avere diritto alla mini Aspi deve far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

Importo della prestazione

- ✓ La NASpl è rapportata alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33)
Per retribuzioni mensili pari o inferiori, nel 2015, a 1195 euro, l'indennità è pari al 75 % della retribuzione. Per retribuzioni mensili superiori l'indennità è incrementata del 25 % del differenziale.
- ✓ L'indennità mensile non può superare un massimale pari, nel 2015, a 1300 euro.
- ✓ L'indennità verrà ridotta progressivamente del 3% al mese a partire dal quarto mese di fruizione.


Viene portato da due a quattro anni anche il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media alla quale rapportare l'importo. Non viene, di fatto, modificato (tenendo conto della rivalutazione che sarebbe scattata per il 2015) il limite di retribuzione mensile. Viene significativamente migliorata la misura del massimale (dagli attuali 1165 a 1300 euro).

La decurtazione progressiva inizia prima ma è più graduale.



Contribuzione figurativa


- ✓ La contribuzione figurativa sarà rapportata alla retribuzione di riferimento per il calcolo della Naspi, con un limite di retribuzione pari a 1,4 volte il massimale della NASpI ($1300 \times 1.4 = 1820$ euro).




Rispetto alla situazione attuale si avrà una situazione peggiorativa per la parte di retribuzione eccedente i 1820 euro, sulla quale non verrà accreditata la contribuzione figurativa.

Durata

- ✓ Fino a tutto il 2016, la NASpl è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, dunque per una durata massima di 24 mesi (nel caso in cui il lavoratore abbia i quattro anni di contribuzione piena).
- ✓ Dal 2017 viene introdotta una durata massima di 78 settimane.
(che equivalgono a 18 mesi, attuale durata massima dell'Aspi per gli over 55).



Positivo l'aumento della durata massima a 24 mesi, ma vale solo fino al 2016, dal 2017 la durata massima sarà pari a 18 mesi (comunque ancora migliorativa rispetto alla attuale)




Per coloro che hanno un requisito contributivo compreso tra 12 e 24 mesi (e nella situaz. attuale arriverebbero a 12-18 mesi di durata), si avrà una penalizzazione, dato che per avere diritto al trattamento per 12 mesi si dovranno far valere almeno due anni di contribuzione.

Condizionalità

L'erogazione della NASpl è condizionata, a pena di decadenza:

- ✓ alla permanenza dello stato di disoccupazione
- ✓ alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione e ai percorsi di riqualificazione proposti dai Servizi competenti.

Con il decreto legislativo attuativo della delega in materia di servizi per il lavoro verranno introdotte ulteriori misure di condizionalità.



Le norme sulla condizionalità sono le stesse già previste nella attuale normativa relativa all'Aspi. Si tratta di norme positive, ma di scarso impatto senza un sistema di servizi all'impiego efficiente. La scommessa vera sarà il rafforzamento dei servizi per l'impiego.

Altre norme relativa alla Naspi

- ✓ Liquidazione in unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI come incentivo all'avvio di un'attività di lavoro autonomo
- ✓ Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e autonomo
- ✓ Decadenza in caso di perdita dello stato di disoccupazione, inizio attività lavorativa senza le comunicazioni previste, raggiungimento requisiti pensionamento, acquisizione del diritto all'assegno di invalidità, violazione delle regole di condizionalità.

Comparazione Aspi - MiniAspi / Naspi

	Aspi	Mini Aspi	Naspi
Ambito di applicazione	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, pers. artistico	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, personale artistico	Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, soci di cooperativa con contratto subord, personale artistico
Requisiti contributivi	<ul style="list-style-type: none"> • 2 anni di anzianità assicurativa • almeno 52 sett. di contribuzione nell'ultimo biennio 	13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno	<ul style="list-style-type: none"> • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
Importo	<ul style="list-style-type: none"> • 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.192,98 euro + 25% per la parte eccedente • decurtazione del 15% dopo il 6° mese e dopo il 12° mese • massimale di 1165,58 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.192,98 euro + 25% per la parte eccedente • decurtazione del 15% dopo il 6° mese e dopo il 12° mese • massimale di 1165,58 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • 75 % della retribuzione di riferimento fino a 1195 euro + 25% per la parte eccedente • massimale di 1300 euro • decurtazione del 3% al mese a partire dal 4° mese • limite alla contribuzione figurativa
Durata	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni • 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni 	metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno	<ul style="list-style-type: none"> • metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, detratti i periodi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione • dal 2017 durata massima di 78 settimane (18 mesi)

DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

Beneficiari

Co.co.co. e co.co.pro., iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che presentino i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda, in stato di disoccupazione
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione dal primo gennaio dell'anno solare precedente
- c) possano far valere, nell'anno in cui si verifica la cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Operativa dal
1 maggio
2015



Importo

75% del reddito imponibile ai fini previdenziali, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione; per redditi medi mensili superiori a 1195 euro, l'indennità è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale, con un massimale di 1300 euro. L'indennità è ridotta progressivamente del 3% al mese dal quinto mese.

Non sono riconosciuti i contributi figurativi.

DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

Durata

Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente, detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, entro una durata massima di sei mesi.

Condizionalità

L'erogazione è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

	Attuale indennità di fine lavoro	Nuova DIS-COLL
Beneficiari	Co.co.pro. iscritti alla gestione separata Inps, escluse partite Iva	Co.co.pro. e co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps, escluse partite Iva
Requisito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> •monocommittenza; •reddito lordo complessivo nell'anno precedente non superiore a 20.000 euro •periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell'anno precedente; •accreditate almeno 3 mensilità nell'anno precedente •accreditata almeno una mensilità nell'anno di riferimento 	<ul style="list-style-type: none"> •dal primo gennaio dell'anno precedente almeno tre mesi di contribuzione •nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione
Importo	7% del minimale annuo di reddito di cui all'art. 1, comma 3, legge 233/90, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione	75% del reddito relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all'anno precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (per redditi mensili superiori a 1195 euro, è incrementata del 25% del differenziale) con un massimale di 1300 euro. L'indennità è ridotta progressivamente del 3% dal quarto mese.
Durata	Una tantum	Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal primo gennaio dell'anno solare precedente

ASDI

Assegno di disoccupazione

Beneficiari

Coloro che hanno ricevuto la NASpI per l'intera sua durata ma non hanno ancora trovato un'occupazione e si trovino in una difficile condizione economica, in base a soglie Isee da definire con decreto, con priorità a famiglie con minori ed a lavoratori in prossimità del pensionamento

Operativo dal
1 maggio
2015




Importo e durata

75% del trattamento NASpI, con incremento in base ai carichi familiari, secondo modalità da definire con apposito decreto, ma non oltre l'importo dell'assegno sociale, per una durata massima di sei mesi.

Condizionalità

Il trattamento è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di reinserimento lavorativo redatto dai servizi per l'impiego



Pur non potendosi definire uno strumento organico di sostegno alla povertà, costituisce un'interessante novità sia per la sua consistenza che per le modalità applicative. Manca il necessario collegamento con le attuali sperimentazioni sulla Social Card e con la proposta del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) sostenuta anche dalla Cisl nell'ambito dell'Alleanza contro la povertà.